

Appalti pubblici, nuovo Codice in vigore dal 1° luglio

Per effetto della pubblicazione in Gazzetta del dlgs 163/06 prenderanno il via il 1° luglio prossimo (trascorsi i 60 giorni di vacatio legis) le nuove regole sui contratti pubblici. L'entrata a regime del Codice, tuttavia, sarà completa solo con il varo del regolamento attuativo.

La riforma degli appalti partirà dal 1° luglio 2006. Da quella data infatti entrerà in vigore il nuovo decreto. Il testo del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (il Dlgs 163 del 12 aprile 2006) è stato annunciato sul Supplemento ordinario n. 107/L alla «Gazzetta Ufficiale» del 2 maggio 2006 numero 100.

Da ieri quindi decorrono i sessanta giorni di "vacatio legis" previsti dal Codice stesso. E dunque la data spartiacque è quella del prossimo 1° luglio. Il Codice si applicherà a tutti i bandi e gli avvisi pubblicati dopo il 1° luglio. In caso di contratti per i quali non è prevista la pubblicità legale, il Codice scatterà per tutti i contratti per i quali al 1° luglio non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Ma trattandosi di una riforma molto complessa che incide su tutti gli aspetti del mercato delle commesse pubbliche in realtà l'applicazione sarà graduale. La messa a regime sarà completa infatti soltanto con il varo del Regolamento di attuazione previsto dallo stesso Codice entro il 1° luglio 2007 (un anno dall'entrata in vigore) che dovrà definire nel dettaglio tutte le novità.

Nel frattempo la fase transitoria si annuncia complessa: in attesa del nuovo Regolamento, infatti, resta in vigore il vecchio testo (Dpr 554/1999), così come le regole sulla qualificazione in gara (Dpr 34/2000) ma solo "nei limiti di compatibilità" con il Codice appalti. Saranno quindi le stazioni appaltanti a doversi fare carico di verificare, di volta in volta, se la vecchia normativa sia in linea con la nuova e possa ancora trovare applicazione. Il tutto mentre il Codice fa piazza pulita delle principali leggi di settore: dal 1° luglio infatti viene abrogata la Merloni, la legge quadro dei lavori pubblici, oltre ai due decreti che finora hanno regolato gli appalti di servizi (Dlgs 157/1995) e di forniture 358/1992.

Liberalizzazione da subito. Scatta, invece, da subito la liberalizzazione degli appalti. È una delle novità più importanti della riforma. In pratica le amministrazioni saranno libere di scegliere se appaltare solo i lavori o se invece affidare insieme il progetto (definitivo o esecutivo) e la sua realizzazione. Cadono quindi i vincoli imposti dalla Merloni che aveva fatto della rigida separazione tra la fase della progettazione e quella dell'esecuzione uno dei propri capisaldi a garanzia della migliore qualità progettuale e per frenare il rischio di varianti in grado di far lievitare i costi. Allo stesso modo, sempre alle amministrazioni è rimessa la responsabilità di scelta tra i due criteri di aggiudicazione: il massimo ribasso o l'offerta economicamente più vantaggiosa nel quale il prezzo non gioca un fattore predominante.

L'applicazione differita. Fino al nuovo Regolamento di attuazione non si applicano le novità in materia di lavori, servizi e forniture affidati in economia. Allo stesso modo la pubblicazione dei bandi di gara sul sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici non sarà operativa fino a quando l'Autorità di vigilanza non avrà predisposto il sito.

L'ipotesi rinvio. Sull'entrata in vigore del Codice, però, non tutti i dubbi sono fugati. Occorrerà infatti attendere l'insediamento del nuovo Governo per capire se saranno confermati alcuni segnali inviati dalla nuova maggioranza, all'indomani delle elezioni che lasciavano intravedere la possibilità di uno slittamento dell'entrata in vigore per mettere mano ad alcune modifiche.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Art. 44 del D.lgs. 163/2006: Norme di Gestione Ambientale

1. Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedano l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico

potrà applicare durante l'esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.